

## **Relazione al disegno di legge “Servizio civile provinciale”**

Uno dei caratteri più peculiari del Trentino è rappresentato dalla diffusione delle forme di volontariato sociale e di cooperazione, che trovano espressione in una molteplicità di attività che favoriscono anche la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità di riferimento.

Tutte queste attività hanno trovato un ulteriore strumento di riconoscimento e valorizzazione in seguito alla legge istitutiva del Servizio civile nazionale.

Raccogliendo il testimone del collega Vincenzo Passerini alla guida del Forum Trentino per la Pace, ho inteso aggiornare ed ampliare la sua precedente proposta legislativa (ddl. 18 gennaio 2002, n. 159) avente ad oggetto “Istituzione del servizio civile per la comunità in Trentino”, che all’epoca non considerava ancora gli effetti sulla normativa provinciale derivanti dal decreto attuativo della legge sul servizio civile nazionale (posteriore alla data di presentazione del ddl trentino) ed alla luce di una corretta interpretazione del ruolo tra lo Stato e le Regioni/Province Autonome derivante dall’articolo 117 della Costituzione.

Una stesura, quella che segue, che tiene conto anche di come si sono recentemente orientate altre Regioni/Province, in particolare la Provincia Autonoma di Bolzano con la LP “Disposizioni per la Valorizzazione del Servizio civile volontario in Provincia di Bolzano”, la Regione Marche con la LR “Istituzione del sistema regionale del servizio civile” ed altre Regioni con diversi progetti di legge e proposte di regolamentazione del settore..

Il punto di partenza del presente disegno di legge è naturalmente la legge nazionale.

Il 6 marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni (dopo la modifica legislativa del gennaio 2005), che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale. Una legge pensata per agire in due tempi: una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari; una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase inizia il 20 dicembre 2001, con l'impiego di circa 200 donne e un uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e un Comune.

Questi progetti prevedevano l'impiego di 396 persone. In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati è salito a 1.488 con 7.865 volontari avviati in servizio. Nel 2003 si è passati a 2.085 progetti con una partecipazione di 17.930 giovani. Nel 2004 è stato previsto l'impiego di 37.800 volontari. Nel 2005, infine, i progetti sono 3094 con un impiego previsto di oltre 36.000 addetti. Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di Servizio Civile Nazionale.

La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione

diretta. In tale contesto il Servizio Civile costituisce una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale. Le istituzioni della Repubblica Italiana hanno la responsabilità di dare sostegno allo spirito della partecipazione civica e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001 n° 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" è il segno di questa responsabilità.

Il Servizio civile volontario è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo si assicura una sia pur minima autonomia economica. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile sono riconducibili ai seguenti settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero. Secondo la legge nazionale, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni interessati al servizio civile volontario devono presentare, entro la data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione ad un solo progetto tra quelli elencati nell'allegato 1 al bando. I progetti d'impiego dei volontari sono predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo Settore. Tali progetti vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li esamina e li approva. L'Ente, dopo aver selezionato i candidati, comunica la relativa graduatoria provvisoria all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che provvede alla verifica ed alla approvazione della stessa. L'UNSC con proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto.

Il servizio civile volontario dura un anno. E' un'esperienza non ripetibile. L'impegno orario può variare ma deve coprire almeno 1200 ore annue, comprese quelle utilizzate per la formazione e l'addestramento specifico. La formazione è generale cioè interessa in ugual misura tutti i progetti di servizio civile volontario ed è obbligatoria: riguarda elementi di educazione civica e protezione civile. L'addestramento specifico, come dice anche il termine, è l'insieme di apprendimenti necessari per svolgere quell'attività. Può coincidere con il servizio. Lo Stato riconosce mensilmente un compenso (circa 433 euro), l'attestato di fine servizio e la possibilità di riconoscimento dell'anno di attività ai fini pensionistici. In più ciascun progetto ha una sua "dotazione" di incentivi e/o crediti di natura non economica, ma che possono ugualmente interessare.

La storia del servizio civile affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza. Nel 1972, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato, il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio. La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori. L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 108.000 domande. Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90). Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese. L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino. La norma, che abroga la legge 772 del 1972,

all'art. 1 statuisce: "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (...omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria". Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del servizio civile viene creata la Consulta Nazionale del Servizio Civile ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori. La legge istituisce, inoltre, il Fondo nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere. La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria. Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226). I 25 anni di esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani e i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio. Il 3 maggio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della legge 64 del 6 marzo 2001. A livello nazionale sono stati presentati 3062 progetti da parte di 697 enti, per un totale di 35822 volontari. I progetti all'estero sono 32 e prevedono la partecipazione di 316 volontari. In totale il bando è per 36085 volontari. Alla nostra provincia spettano 14 progetti, con 61 posti disponibili.

La Provincia di Trento si è impegnata in prima persona per promuovere il servizio civile volontario, ha attivato un apposito Ufficio servizio civile ed il sito web [www.serviziocivile.provincia.tn.it](http://www.serviziocivile.provincia.tn.it).

Il bando è scaduto il primo giugno ed il risultato delle domande, circa doppio rispetto al numero dei posti disponibili, è già una prima dimostrazione dell'interesse che ruota attorno a questa importante modalità di impiego del proprio tempo da parte dei giovani, che possono così compiere una significativa esperienza di vita ma pure acquisire competenze e conoscenze professionali.

Secondo l'Ufficio per il Servizio civile della Provincia, le informazioni relative al servizio civile nazionale volontario necessitano, in Trentino, e soprattutto presso la popolazione giovanile, di integrazioni e approfondimenti a complemento della campagna pubblicitaria ad opera dell'Ufficio Nazionale Servizio Civile. L'interesse manifestato da enti ed organizzazioni con convenzione per l'impiego degli obiettori di coscienza, a "convertire" i progetti e ad impiegare volontari, non trova riscontro presso il bacino d'utenza che risulta soprattutto poco informato.

Nel complesso si è registrata nel recente passato una situazione sbilanciata tra domanda e offerta di impieghi di servizio civile, sia per quanto riguarda il servizio sostitutivo che riesce ad impiegare un numero sempre più esiguo di obiettori, sia per quello volontario che non riesce a "reclutare" un numero di giovani tale da coprire i posti d'impiego previsti dai progetti.

La popolazione trentina che costituisce bacino d'utenza potenziale, nell'immediato e nel prossimo futuro, è costituita – secondo la Provincia - da circa 50.000 giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni. Di questi 20.500 circa frequentano istituti scolastici o di formazione professionale; quasi 13.000 sono iscritti all'Università, di cui 8000 all'Università di Trento.

E proprio l'Università di Trento, con il suo patrimonio di 14.000 e più studenti, costituisce un bacino di potenziali volontari di servizio civile che merita di essere adeguatamente informato e motivato.

La legge 64 ed i decreti attuativi riconoscono alle Regioni e Province Autonome alcune competenze specifiche nell'ambito del quadro nazionale. Il presente disegno di legge si propone pertanto di integrare la normativa nazionale prevedendo e disciplinando l'intervento della Provincia Autonoma, per quanto di sua competenza, nel rispetto dello Statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione. La Provincia viene dunque a poter contare su un "sistema" organico provinciale per il servizio civile, ciò anche al fine di valorizzare ulteriormente questa modalità di partecipazione attiva dei giovani alla loro comunità di riferimento, moltiplicando l'offerta e conseguentemente le possibilità di occupazione dei giovani all'interno di progetti di servizio civile volontario.

### **Descrizione del disegno di legge**

L'articolo 1 si occupa delle finalità e dell'oggetto del disegno di legge, il quale disciplina il servizio provinciale nel rispetto delle normative nazionali. Impegna la Provincia a valorizzare il servizio civile volontario qual forma d'impegno sociale per la comunità, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e d'impegno attivo dei giovani, perseguendo una serie di finalità.

All'articolo 2 sono declinati i settori di intervento di cui si occupano i progetti all'interno dei quali sono occupati i volontari.

La Provincia, secondo l'articolo 3, svolge funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza. L'articolo elenca nel dettaglio le funzioni proprie della Provincia.

L'articolo 4 istituisce la consulta provinciale quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti locali e gli enti di servizio civile iscritti all'albo provinciale.

Con l'articolo 5 si illustrano le finalità ed i contenuti delle Linee guida per il sistema provinciale del servizio civile.

L'articolo 6 istituisce l'albo provinciale degli enti di servizio civile, suddiviso in due sezioni: la prima relativa al servizio civile nazionale, la seconda a quello provinciale.

All'articolo 7 sono descritti i progetti di impiego nell'ambito del servizio civile provinciale, mentre l'articolo 8 si occupa delle modalità di selezione degli aspiranti e le modalità di applicazione dei contratti ai volontari.

L'articolo 9 riconosce che l'attività svolta non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ne' con il soggetto presso il quale si svolge il servizio, ne' con la Provincia. L'articolo illustra pertanto i benefici ed il trattamento giuridico assicurato ai volontari.

Doveri ed incompatibilità dei volontari sono illustrati nell'articolo 10.

L'articolo 11 prevede che la Provincia predisponga un sistema informativo e di monitoraggio, anche allo scopo di favorire l'orientamento e la scelta, nonché il contatto tra volontariato e mercato del lavoro.

L'articolo 12 riconosce agli enti di servizio civile il compito di formare i volontari, mentre l'articolo 13 individua gli strumenti per la valorizzazione dell'attività di volontariato prestata nell'ambito del servizio civile.

Con l'articolo 14 si istituisce il fondo provinciale, nel quale convergono risorse nazionali e locali.

Gli articoli 15, 16 e 17 contengono disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finanziarie per dare attuazione al disegno di legge.

Cons. Prov. Roberto Bombarda

Trento, 13 giugno 2005